

Ciò posto appare continuata nei limiti delle sue attribuzioni e quindi legale la compilazione del nuovo art. 66 del regolamento succitato, deliberata nella seduta del 26 febbraio 1912, compilazione che avrebbe potuto essere fatta ab initio dal Consiglio di Amministrazione qualora già sin d'allora si fosse potute prevedere la possibilità della nuova legge sul monopolio delle assicurazioni.

Nel merito poi tali disposizioni concernenti la definizione dei rapporti dipendenti dal contratto di lavoro tra Società ed impiegati, non invade per nulla il campo della liquidazione della Società che sfugge alla competenza del Consiglio di Amministrazione e persino dell'Assemblea in seguito all'atto di impere con cui furono dettate le relative norme speciali di liquidazione sociale.

Infatti con quella disposizione non si è già stabilita una partecipazione degli impiegati ad una determinata quota di patrimonio netto risultante dalla liquidazione, ma si è semplicemente regolato, in modo specifico al loro indennizzo per la rottura del contratto di lavoro, indennizzo a cui essi avrebbero, in modo generico, avuto pur sempre in base al primitivo art. 66 che faceva solo cessare il diritto alle stipendie senza escludere le ragioni di indennità da determinarsi secondo le norme ordinarie/

Pertanto il pagamento dei crediti spettanti agli impiegati, che devono considerarsi quali terzi di fronte all'Ente sociale al pari di ogni altro creditore della Società, costituisce egualmente una estinzione di debiti dell'Ente precedente, necessariamente il riparto del patrimonio liquidabile tra i soci, costituito dal residuo attivo netto risultante dopo la depurazione di tutte le passività.

Con la determinazione poi di tale pagamento relative alla sistemazione finale delle spese di amministrazione, a cui provvedeva durante la vita della Società il capitale disponibile, non si veniva naturalmente ad intaccare il capitale inalienabile, destinato per le pensioni ai soci, come si verrebbe sostenere dal convenuto.

E se per il passaggio della Società in liquidazione è cessata ogni distinzione fra capitale disponibile e capitale inalienabile, non ne segue che tutto il patrimonio sociale sia ripartibile fra i soci secondo le relative percentuali determinarsi in relazione all'accertamento della situazione patrimoniale, da effettuarsi come si disse, previa deduzione delle passività fra cui devono comprendersi i crediti agli impiegati. Anche sotto queste aspetti ~~non si può~~ adunque le obiezioni del convenuto non hanno fondamento.